



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario.

N° 47 DATA 27.01.2011	OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico in via Consolare, 122, dal 27.01.2011 al 15.02.2011, con ponteggi e deposito materiale edile .Sig. Loffarelli Adalgisa.
-----------------------------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente come Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 26.01.2011 prot.n.194, dalla sig.ra Adalgisa Loffarelli nata a Priverno il 16.01.1966 ed ivi residente in via P.Togliatti, 54, in qualità di proprietario dell'immobile, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in via Consolare, 122 con installazione ponteggi per il periodo 27.01.2011-15.02.2011 per scopo:manutenzione straordinaria del fabbricato per una superficie complessiva di mq 7,20 (ml.7,20 x ml. 1,00).

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 27/01/2011 ,prot.n.194 **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni.**

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il versamento Cosap di €. 82,00,effettuato presso l'Ufficio Cosap di Priverno in data 27.01.2011 ric. 60 ;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate.

Visto il Dec. Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Alla sig.ra Loffarelli Adalgisa, c.f. LFFDGS66A56G698T, di occupare, temporaneamente, il suolo pubblico in via Consolare, 122 (cat.I), per il periodo 27.01.2011-15.02.2011 ,per una superficie complessiva di mq 7,20 (ml. 7,20 x ml. 1,00) con installazione ponteggi per i motivi sopra citati **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni e che**

nella parte antistante il ponteggio di cui il nulla osta in argomento, venga apposto il segnale di divieto di fermata (Figura II 75 Art. 120 del C.d.S);
che venga lasciato lo spazio libero per il transito dei pedoni e vengano salvaguardati i diritti di terzi e venga rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale, determinando, altresì, il pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato per €.82,00;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
 - premunirsi di autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale in caso di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato;
 - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
 - utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.
- La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuale l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni**

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **02/02/2011**;

■- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 27/1/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale
Priverno 31/1/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele Mastrantoni